



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo



1. Premesse

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha elaborato un primo schema organico di azioni volto ad assicurare una programmazione omogenea ed ordinata su tutto il territorio nazionale di ripartenza delle attività **post lockdown**, pur nel rispetto delle specificità dei contesti di riferimento e della autonomia delle singole Università.

Inoltre, il 24 aprile 2020 il Governo e le parti sociali hanno integrato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", precedentemente adottato il 14 marzo 2020 e volto ad agevolare l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio per favorire la ripresa delle attività produttive.

La pianificazione delle attività nel **post lockdown** in Ateneo non potrà, pertanto, prescindere da una logica di precauzione e di prevenzione del rischio, pur mantenendo la flessibilità necessaria per potersi adeguare al costante evolversi della situazione sanitaria ed alle differenti specificità dei diversi contesti di riferimento, nonché alle disposizioni normative, nazionali e regionali, ed alle indicazioni delle Autorità nazionali competenti (*in primis* ISS e INAIL).

A tal riguardo, infatti, nell'individuare le azioni funzionali a garantire la ripresa in sicurezza delle attività di Ateneo, si è preso atto:

- a) della circostanza che l'esposizione a Covid-19, per quanto riguarda la popolazione universitaria, non può essere ricondotta o assimilata ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" ad agenti biologici durante l'attività lavorativa (nel qual caso si imporrebbe l'integrazione o l'implementazione del DVR secondo quanto previsto dall'art. 271 D.Lgs 81/2008), ma, nel contesto dell'attuale Pandemia, è riconducibile ad una situazione esterna, che coinvolge i datori di lavoro sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica;
- b) che, conseguentemente, le misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali sono, «*per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza*» [cfr. I.N.L. prot. 89 del 13.3.2020, p. 2];
- c) che, pertanto, non si rende necessario un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi d'Ateneo (DVR) in relazione al rischio associato all'infezione.

A fronte di tali premesse, considerando che, in ogni caso, le riferite condizioni esterne si possono riverberare (anche) nei luoghi di lavoro di Ateneo, al fine di garantire il massimo grado di effettività ed efficacia nell'attuazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., nonché dei principi sanciti dal T.U. 81/2008, si è deciso di predisporre il presente Protocollo integrativo del DVR al fine di dar conto «*dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque*

adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte» [cfr. ancora Nota I.N.L. prot. 89 del 13.3.2020, p. 2].

La soluzione in tal senso condivisa è altresì in linea con conclusioni fatte proprie anche dall'INAIL, che ha individuando l'esigenza di un approccio partecipato nella valutazione e gestione delle misure necessarie per far fronte all'attuale emergenza pandemica, con l'imprescindibile *«coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo»* [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23 aprile 2020, p. 11]. Con il medesimo provvedimento, pertanto, l'INAIL ha ritenuto che vi sia *«la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia»*.

Per garantire una adeguata protezione di tutte le componenti della comunità accademica (studenti, docenti e personale tecnico amministrativo) in ossequio ai principi sin qui esposti, si prevede la continuazione delle attività universitarie attraverso la definizione di 2 successivi fasi (fasi 2 e 3) che precederanno l'auspicato ritorno alla gestione ordinaria precedente all'emergenza.

Di seguito vengono riportate le indicazioni del MIUR, con i relativi scenari temporali, per le 2 fasi; successivamente verranno descritte le misure proposte a livello di Ateneo per l'attuazione della fase 2, il cui inizio è previsto per il mese di maggio 2020, salvo diverso orientamento delle Autorità competenti Nazionali e Regionali.

.

2. Fase 2

Da attuarsi appena sarà cessata la Fase 1 di c.d. lockdown, ovvero presumibilmente **a partire da maggio fino al mese di agosto 2020**. La programmazione delle attività dovrà essere finalizzata a:

- consentire le **attività individuali**, ovvero l'accesso agli studi, agli uffici ed ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in **piccoli gruppi** adottando le misure di sicurezza;
- **minimizzare le attività collettive**, consentendo solo quelle strettamente necessarie, comunque adottando le adeguate misure di sicurezza;
- minimizzare lo **spostamento dei pendolari a lunga percorrenza**, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza;
- considerare l'impossibilità di rientro degli studenti internazionali garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza;

- **contingentare l'accesso in presenza ai servizi amministrativi**, da limitare solo alle attività strettamente necessarie, mantenendo comunque, attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio adeguato al funzionamento delle attività.
-

3. Fase 3

Da attuarsi a partire dal mese di **settembre 2020 fino a gennaio 2021**.

La programmazione delle attività dovrà essere finalizzata a:

- consentire le **attività individuali**, ovvero l'accesso agli studi, agli uffici ed ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in **piccoli gruppi** adottando le misure di sicurezza;
 - **decomprimere** le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di sicurezza;
 - **limitare lo spostamento dei pendolari a lunga percorrenza**, continuando a favorire la loro partecipazione alle attività in telepresenza;
 - considerare la difficile presenza di studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza;
 - **decomprimere** l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, potenziando i sistemi digitali e i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.
-

4. Cronoprogramma di ripresa delle attività

All'interno del Documento del MIUR viene, pertanto, delineato uno scenario che prevede la progressiva ripresa (seppur in forma ridotta) delle attività degli Atenei.

L'Ateneo è chiamato, pertanto, ad individuare per le principali tipologie di attività un cronoprogramma sintetico, che ne definisca le modalità sviluppo.

Le indicazioni del Ministero delineano il seguente programma:

- **Lezioni frontali**: in telepresenza nella fase 2; in modalità mista nella fase 3;
- **Laboratori didattici obbligatori**: in presenza a partire dalla fase 2 a meno di possibili deroghe;
- **Tirocini**: in presenza per l'area sanitaria a partire dalla fase 2; in modalità mista per le altre aree, nelle fasi 2 e 3;
- **Esami**: in telepresenza nella fase 2 con possibile modalità mista a luglio; in modalità mista nella fase 3;
- **Lauree**: in telepresenza nella fase 2 con possibile modalità mista a luglio; in modalità mista nella fase 3;

- **Accesso ad uffici**, spazi studio, laboratori, biblioteche e residenze da parte di studenti, docenti, personale della ricerca e PTA: consentito a partire dalla fase 2, nel rispetto delle norme di sicurezza;
- **Attività amministrative**: in modalità mista a partire dalla fase 2;
- **Orientamento**: in telepresenza nella fase 2; attività non prevista nella fase 3.

Al fine di garantire la migliore efficacia delle suddette misure, ogni Ateneo, nell'esercizio della propria autonomia, ha la possibilità di prevedere modalità più/meno restrittive per rispondere a particolari esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle specificità dei propri modelli organizzativi, alla disponibilità delle dotazioni infrastrutturali ed alla numerosità di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo, fermo restando, come detto, l'assolvimento di tutte le prescrizioni, che saranno indicate nei provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

Per quanto attiene le attività di esami e lauree, almeno per tutta la durata della fase 2, si procederà esclusivamente con la modalità in telepresenza.

Nessuna decisione ministeriale è stata invece assunta, al momento, rispetto ai test di ammissione per i corsi a numero programmato (ad es. medicina).

5. Prevenzione e mitigazione dei rischi di contagio

Al fine di consentire in sicurezza l'avvio della **fase 2**, è necessario adottare ed applicare un **protocollo** contenente misure di prevenzione del contagio adeguate al singolo luogo di lavoro dopo averne definito le caratteristiche principali in termini di affollamento e flussi di accesso e stazionamento.

Il protocollo costituisce attuazione delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020.

Il documento recepisce, altresì, i principi e i criteri contenuti nel "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*" predisposto da INAIL nel mese di Aprile 2020.

Il sistema delle misure di prevenzione e protezione prevede:

- Misure organizzative, procedurali, tecniche;
- Utilizzo dei mezzi di prevenzione del contagio;
- Pulizia e sanificazione;
- Supporto psicologico.

Principali misure organizzative, procedurali, tecniche

In base agli esiti specifici della analisi della propria realtà si possono identificare le seguenti misure organizzative, procedurali e tecniche per i contesti industriali produttivi:

Organizzazione del lavoro, degli ingressi e degli spazi:

- **All'ingresso** si procederà alla misura della **temperatura corporea** e alla compilazione della autocertificazione predisposta dall'Ateneo, contenente le informazioni sanitarie necessarie. Dovrà essere individuato, ove possibile un locale dedicato per isolamento temporaneo di coloro che dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a COVID 19 durante l'attività lavorativa;
- Sarà attuata, ove possibile, una **nuova e diversa modalità della circolazione interna**, differenziando, i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita con ipotesi di percorrenza interna degli spazi che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi.
- Laddove necessario si predisporrà una **segnaletica ben visibile** per disciplinare gli spostamenti e i distanziamenti, gli accessi e le uscite, anche attraverso l'applicazione di nastri e segnali orizzontali sulla pavimentazione per guidare ai comportamenti più corretti ad esempio agli accessi, nei parcheggi, nei servizi all'utenza, negli uffici posta;
- **Si dovranno favorire orari di ingresso/uscita e di pausa scaglionati** in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, ad esempio con ampie finestre di inizio e fine dell'attività lavorativa;
- **L'utilizzo delle bollatrici** per attestare la presenza in servizio è **sospeso** e sostituito da timbratura da propria postazione informatica;
- Deve privilegiarsi, ove possibile, **l'utilizzo delle scale in luogo degli ascensori**. Gli ascensori vanno utilizzati **solo in caso di necessità** e da 1 solo utente per volta;
- Verranno installate **barriere fisiche "antirespiro"** (pannelli in plexiglas) nelle zone considerate critiche per contatto diretto (ad es. servizi al pubblico);
- Saranno posti sul pavimento degli **indicatori visivi** sul distanziamento necessario in caso di attesa in fila;
- Si conferiranno incarichi specifici per coloro che devono gestire gli accessi, fornendo inoltre adeguati dispositivi di protezione del contagio.

Revisione della organizzazione del lavoro:

- Le attività lavorative devono essere effettuate, ove possibile, in modalità "da remoto" (*smart working*) in coerenza con **la Direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica**. Le prestazioni lavorative sono svolte, pertanto, in via ordinaria in modalità di lavoro agile **fatta eccezione per le attività considerate indifferibili e non eseguibili in remoto**. Ciascun **dirigente/direttore** definisce il contingente minimo delle persone che dovranno essere presenti fisicamente nelle strutture per garantire le attività da rendere in presenza;
- Devono essere valutate le modalità di spostamento ed eventualmente tipologia di mezzi di trasporto (pubblico e/o privato) utilizzati da ciascun lavoratore, con definizione di eventuali sistemi di incentivazione all'uso della propria automobile o altro mezzo di locomozione privato. Per favorire l'uso del mezzo privato verranno messi a disposizione i parcheggi di Ateneo e spazi di ricovero per biciclette, ciclomotori, ecc.;
- Qualora se ne verificherà la necessità si attiveranno delle collaborazioni con GTT per attivare "linee speciali" a servizio dell'Ateneo con servizi a prenotazione;

- per il lavoro in presenza dovrà essere attuato il **distanziamento del personale**, anche tramite la riorganizzazione delle mansioni/attività;
- sono abolite temporaneamente delle postazioni di **coworking** negli uffici che non garantiscano distanze minime di sicurezza tra le persone (si deve, in ogni caso, mantenere la distanza di almeno 2 metri tra le postazioni di lavoro);
- **sono da evitare**, laddove possibile, **attività di gruppi di lavoro in locali *open space* o sale riunioni** passando a riunioni telematiche di persone prevalentemente collocate in uffici a singola occupazione o al proprio domicilio;
- nel caso di attività svolte **in ambiente esterno alla struttura fisica dell'Ateneo**, i contatti con soggetti terzi devono essere ridotti quanto più possibile. Qualora non sia possibile evitare contatti, dovranno svolgersi indossando gli opportuni dispositivi di prevenzione del contagio e dovranno essere tracciabili. Si dovrà comunque raccomandare il mantenimento della **distanza interpersonale di almeno 2 metri**;
- Le riunioni in presenza, in questa fase, **sono da evitare**;
- In ogni caso, **quanto meno per l'avvio della fase 2**, per le attività in presenza, laddove possibile si deve evitare la presenza continuativa nello stesso ufficio di 2 o più persone;
- Per le attività di ricerca, fatte salve le disposizioni e le misure vigenti in relazione ai rischi specifici ivi presenti, l'utilizzo dei laboratori è consentito alle seguenti condizioni:
 - l'attività di laboratorio è consentita sempre nel caso di presenza di una sola persona nel locale (o più di una ma con distanziamento e DPI);
 - in ogni caso all'interno del locale laboratorio non potranno essere presenti contemporaneamente più di una persona ogni 12 m². All'ingresso di ogni laboratorio andrà indicata la capienza massima;
- Dovrà essere garantito un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, aprendo con maggiore frequenza finestre e balconi;
- Ventilazione continua sarà assicurata per gli spazi comuni;
- Salviette asciugamani monouso sono rese disponibili nei servizi igienici delle sedi universitarie; gli asciugamani a getto d'aria sono disattivati;
- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno sarà eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni;
- Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori) saranno puliti con frequenza settimanale i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
- In caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 26, c.3 del D. Lgs. 81/08, si dovrà definire con le aziende un protocollo

condiviso per il rischio di contagio e diffusione del CoViD-19 legato alla sovrapposizione delle attività tra il committente e l'appaltatore;

- L'Ateneo darà, in ogni caso, **adeguata informazione ai terzi**, anche dei contenuti del presente protocollo per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa trasmessa ai soggetti interessati. Laddove possibile, l'Ateneo ne anticiperà il contenuto rispetto all'arrivo presso la sede dell'Ateneo.

Buone pratiche di igiene:

- Come indicato nel DPCM del 26 aprile 2020, tutti sono chiamati ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall'ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l'intera popolazione.
- Pertanto, in più punti dell'Ateneo sono affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'Ateneo metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Utilizzo dei mezzi di prevenzione del contagio

Per quanto attiene i mezzi di prevenzione del contagio necessari è prevista presso gli accessi delle sedi universitarie, la distribuzione ai lavoratori di "kit" individuali di prevenzione del contagio composti da mascherine chirurgiche, guanti monouso e gel igienizzanti.

Utilizzo delle mascherine:

L'utilizzo delle mascherine è normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art. 16 c. 1).

La Tabella 1 illustra l'utilizzo delle mascherine in rapporto alle situazioni di distanziamento interpersonale per coloro che non sono chiamati a indossare DPI per altri motivi pre-esistenti oppure per la specificità del lavoro svolto.

Tabella 1 – Utilizzo delle mascherine di protezione collettiva in relazione al distanziamento interpersonale

SITUAZIONE DI DISTANZIAMENTO	DISPOSITIVO DA UTILIZZARE
Attività all'aperto, distanza interpersonale inferiore a 1 metro	Mascherina "DM chirurgica tipo I" secondo norma UNI EN ISO 14683 marcate CE o autorizzate in deroga dall'ISS
Attività al chiuso, persona sola nel locale / in auto	Non necessario
Attività al chiuso, distanza interpersonale inferiore a 2 metri oppure non facilmente prevedibile	Mascherina "DM chirurgica tipo I" secondo norma UNI EN ISO 14683 marcate CE o autorizzate in deroga dall'ISS

È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie

Le mascherine di qualsiasi tipo espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere.

Rimangono valide le disposizioni pre-esistenti nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che prevedono già l'utilizzo di particolari protezioni (mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3 etc.).

Per la raccolta dei mezzi di prevenzione utilizzati, nonché di salviette o fazzoletti utilizzati, sono predisposti appositi punti di raccolta dotati di apertura a pedale del coperchio sistema o equivalente. Tali rifiuti sono smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

Per le attività di ufficio posta, controllo agli accessi, conducente, in determinati casi particolari potrà essere previsto l'impiego di presidi specifici di prevenzione del contagio (quali, ad esempio, mascherine FFP2 senza valvola, mascherine chirurgiche, tute/camici, disinfettanti e igienizzanti, guanti monouso, cuffie per capelli).

Per la gestione delle emergenze sarà necessario utilizzare la cassetta di pronto soccorso disponibile presso il centro di coordinamento della sede universitaria, in generale identificabile con la portineria dell'edificio, dove sarà disponibile la fornitura aggiuntiva di facciali filtranti senza valvola, mascherine chirurgiche, protezione degli occhi, disinfettanti e igienizzanti, guanti monouso, cuffie per capelli.

Utilizzo dei guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice.

Ai fini del contenimento del contagio i guanti monouso sono indicati in quelle situazioni in cui il lavoratore non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e sapone per il lavaggio delle mani.

Inoltre, dovrebbero essere indossati da tutti quei lavoratori per cui questi dispositivi sono indicati da pre-esistenti ragioni di protezione del lavoratore, di protezione dell'ambiente, di protezione del prodotto che viene manipolato o da altre legislazioni vigenti.

Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se frequentemente (tipicamente più volte al giorno) e correttamente indossati e rimossi.

Attività di pulizia e sanificazione

Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Per "**pulizia**" si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, di quanto indicato nella Circolare.

In linea generale, le attività di pulizia **dovranno essere effettuate con cadenza giornaliera e comunque al cambio turno laddove sia prevista la condivisione della postazione di lavoro**, per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, spogliatoi scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, ascensori, distributori di snack/bevande, bocchette/filtri di aerazione, veicoli, ecc.).

Con **“sanificazione”** si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti.

L'attività di decontaminazione potrà essere effettuata in due differenti situazioni:

Attività di sanificazione periodica: relativa alla sanificazione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro con periodicità settimanale e comunque sempre al cambio turno per attrezzature (comando macchine, chiavi, postazioni di controllo, ecc.) e postazioni comuni.

È prevista la sanificazione degli impianti di ventilazione.

Prima della riapertura delle attività, è prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti, di mezzi e impianti di aerazione, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

È inoltre prevista la sanificazione dei veicoli resi disponibili ai lavoratori (in questa fase l'utilizzo avverrà da parte di un unico conducente), effettuata da impresa incaricata e/o dal conducente.

Attività di sanificazione per presenza di lavoratore con sintomi: da effettuarsi in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza in ambiente di lavoro di persona con sintomi o confermata positività al virus. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante questa fase di decontaminazione saranno raccolti, trattati e smaltiti come rifiuti potenzialmente infetti.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente in Università manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al dirigente/responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio/preposto della Struttura di appartenenza, nonché alla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione. Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri soggetti eventualmente presenti nei locali, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'Università procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Università collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in Università che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Università potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Supporto psicologico

L'Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, offre a tutta la Comunità Universitaria di oltre 80 mila persone fra studentesse, studenti, docenti, ricercatori e personale Tecnico Amministrativo di Unito la possibilità di fruire di colloqui di supporto psicologico a distanza a partire dal 18 marzo 2020.

L'iniziativa, attivata a seguito dell'emergenza da Coronavirus, prevede un ciclo di colloqui di a distanza, con psicologi abilitati alla psicoterapia, specialisti e specializzandi del Dipartimento di Psicologia, erogati garantendo la massima tutela della privacy e nel rispetto dei principi deontologici della professione psicologica.

Il servizio è gratuito, e costituisce un'estensione e un potenziamento dello Spazio di Ascolto, attivo da maggio 2019 e gestito dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute del Dipartimento di Psicologia, dedicato al personale, agli studenti e alle studentesse di Unito per chi vive situazioni di disagio o di malessere psico-fisico, con possibili conseguenze sulla qualità del proprio lavoro o dello studio.

Il servizio permetterà anche di compiere azioni di orientamento sulle tipologie di richieste. Qualora le questioni si configurassero come specifiche di altri ambiti/professionisti, oppure in presenza di specifiche richieste relative a tematiche strettamente sanitarie, gli utenti saranno indirizzati verso altri servizi più idonei interni o esterni ad UniTo.

6. LA GESTIONE OPERATIVA DELLA FASE 2:

Procedura per la riapertura delle sedi

In considerazione della necessità di adeguare tutte le attività gestionali alle nuove disposizioni è opportuno immaginare un percorso graduale di ripresa delle attività.

Stante l'impossibilità di individuare a priori procedure operative valide per tutti i contesti lavorativi dell'Ateneo, connotati da un elevato livello di eterogeneità, è necessario utilizzare le prime aperture come test per verificare l'efficacia e la sostenibilità delle misure previste, in modo da introdurre, ove necessario, gli opportuni correttivi in vista dell'auspicato allargamento delle aperture nel corso dei prossimi mesi.

A tal fine, si definisce il seguente protocollo operativo:

- I Direttori di dipartimento e i responsabili di centri comunicano alla Direzione Ricerca e alla Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, l'elenco delle attività indifferibili ed urgenti che si intendono attivare a partire dal mese di maggio 2020
- Nella comunicazione dovranno essere specificate:
 - Le attività che si intendono svolgere;
 - Gli edifici e i locali in cui si svolgeranno le attività;
 - L'elenco del personale (strutturato e non strutturato) che svolgerà le attività.
- L'accesso del personale è subordinato alle valutazioni dei Medici Competenti dell'Università;
- L'accesso del personale è subordinato alla frequenza delle iniziative di informazione e formazione organizzate dall'Università in merito al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- Il riavvio dell'attività è subordinato alla valutazione tecnica da parte di una commissione composta da: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area, Medico Competente di Area, un tecnico della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione, il Direttore del dipartimento o un suo delegato, coadiuvati – se necessario - da altre figure, che valuteranno l'attuabilità delle procedure di sicurezza in merito alla proposta di riapertura, proponendo eventuali modifiche e/o limitazioni alla stessa.

Sistema di vigilanza per l'ateneo

Risulta indispensabile la messa in campo di vigilanza e controllo che le procedure e prassi per il contenimento del rischio di contagio vengano effettivamente messe in opera dai lavoratori in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza, come di seguito specificato.

Nella definizione, realizzazione e valutazione delle prestazioni di un sistema di vigilanza, volto a monitorare la corretta implementazione delle contromisure tecniche, organizzative e procedurali attuate, è imprescindibile la partecipazione delle seguenti figure aziendali:

Datore di Lavoro e Dirigenti

Come ricordato dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le figure che organizzano e dirigono le attività lavorative hanno, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati al controllo della corretta implementazione delle contromisure ordinarie e di emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di prevenzione del contagio e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure poste in atto in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza.
- Il personale logistico di polo, con l'ausilio del personale addetto al portierato, fornirà il supporto necessario ai dirigenti per vigilare sulla corretta applicazione delle procedure.

Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 363/98, i Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio:

- collaborano con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- vigilano sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate

Preposto

Come stabilito dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la figura del Preposto può avere, tra le altre, le seguenti attribuzioni e competenze:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali per l'emergenza COVID-19 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- richiedere l'osservanza delle contromisure disposte in caso di eventi incidentali legati alla emergenza COVID-19.

Il Rettore procederà alla costituzione di **comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo** di cui faranno parte i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori per ogni area dell'Ateneo.

7. Sorveglianza sanitaria e definizione delle priorità del rientro del personale sui luoghi di lavoro

La sorveglianza sanitaria, svolta ai sensi del Decreto legislativo 81/08 dal Medico Competente, è proseguita anche durante la Fase I della pandemia, anche se con priorità differite. La gravità della situazione e la necessità di evitare assembramenti e contatti tra la popolazione generale ha condotto a una rigida regolamentazione nell'accesso agli ambulatori di medicina generale o specialistici pubblici e privati che non erogano prestazioni di emergenza/urgenza, prevedendo gli accessi all'utenza solo in casi particolari. Ai fini della riduzione dei contatti, i medici competenti dell'Università ritengono che, almeno fino al perdurare dell'emergenza, l'attività di sorveglianza sanitaria ex D.lgs 81/08 debba essere limitata alle **visite preventive**, alle **visite a richiesta** e a quelle **al rientro dopo malattia** che, nel contesto emergenziale, rappresentano l'attività sanitaria prioritaria. Vale sempre il principio di ridurre la mobilitazione non necessaria di lavoratori negli ambienti di lavoro, abbattendo il rischio di diffondere ulteriormente l'infezione in ambito professionale e comunitario.

Si evidenzia che il Medico Competente, oltre agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, deve anche collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per gli aspetti di competenza, alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori, alla formazione e informazione dei lavoratori.

Indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria alla ripresa del lavoro

a) Dall'inizio di marzo è attivo l'indirizzo e-mail ***medicocompetenti@unito.it*** a cui tutto il personale, in tutte le sue componenti (comprese le studentesse e gli studenti), è tenuto a segnalare esclusivamente i provvedimenti restrittivi o sanitari da parte dell'Autorità Sanitaria a proprio carico, utile al fine di facilitare la tracciabilità dei contatti e consentire l'adozione delle conseguenti misure igienico-sanitarie.

Tale modalità gestionale dovrà necessariamente proseguire anche nella fase post-lockdown e verrà ulteriormente formalizzata mediante opportuna procedura che consenta di definire il livello di rischio negli eventuali contatti nonché assicurare, a fini meramente istituzionali, la tracciabilità dei contatti.

b) Affinchè vengano rispettati i suggerimenti contenuti nel "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" (non sanitari), ora formalizzato nell'Allegato 6 del DPCM 26 Aprile 2020, è fondamentale che l'Ateneo dia ampia diffusione del **messaggio al personale e a chi intende fare ingresso in Azienda (Università) della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni (e, più cautelativamente, 21) abbia avuto contatti con soggetti risultati Covid-19 positivi o provenga da zone a rischio.**

c) È stata riconosciuta l'importanza, nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione del Covid-19, della **visita precedente alla ripresa del lavoro**. Poiché possono essere diverse le motivazioni

dell'assenza, non necessariamente legate alla situazione pandemica, il rientro graduale dovrà essere comunque preceduto da una segnalazione ai medici competenti.

L'ingresso in Università di **lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19** dovrà essere preceduta da una **preventiva comunicazione** effettuata all'indirizzo di posta elettronica **medicocompetenti@unito.it** avente per oggetto la **certificazione medica da cui risulti la guarigione e la negativizzazione del tampone** (due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore) secondo le modalità previste e rilasciato dalle strutture territoriali competenti (MMG e SISP).

È necessario integrare la comunicazione con un questionario appositamente predisposto che i lavoratori assenti per malattia, con sintomatologia suggestiva o meno di infezione Covid-19, dovranno inviare a **medicocompetenti@unito.it**, allegato al presente Protocollo (allegato 2).

d) Prima della visita, se l'assenza è dovuta a patologia Covid-19 (con ricovero ospedaliero e/o in regime di isolamento fiduciario) o correlata all'essere stato contatto stretto con persona Covid-19 positiva (con conseguente quarantena), il Medico Competente verificherà la documentazione attestante la negatività al virus con doppio tampone o il provvedimento di termine della quarantena.

Nel caso di segnalazione di patologia febbrile od altri sintomi assimilabili al Covid-19 senza diagnosi accertata, senza effettuazione di tampone e quarantena fiduciaria, il medico competente dovrà ricevere certificazione dal lavoratore a cura del proprio medico di medicina generale o, quantomeno, il modulo di autocertificazione allegato alla presente.

I medici competenti valideranno la documentazione e potranno dare o meno il loro assenso alla ripresa dell'attività.

e) Nel caso **l'assenza dal lavoro sia stata inferiore a sessanta giorni**, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, il citato "*Protocollo condiviso*" (formalizzato nell'Allegato 6 del DPCM 26 Aprile 2020) ha proposto che il Medico Competente, previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettui la **visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Leg. 81/08, art 41 comma c, lettera e-ter) **indipendentemente dalla durata di malattia** (*in deroga quindi alla norma*).

f) Nel caso in cui, nel corso della visita, il Medico Competente riscontri una **condizione di potenziale contagiosità** rispetto al virus SARS-CoV-2, formulerà un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica, rimandando la gestione dei lavoratori al Medico di Medicina Generale e ai servizi territoriali di Sanità Pubblica delle ASL.

La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nel "*Protocollo condiviso*" e nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). Come suggerito dalle Società Scientifiche di Medicina del Lavoro, è indispensabile che l'attività di sorveglianza sanitaria venga effettuata in ambienti di sufficienti dimensioni, aerati, periodicamente sanificati, e con la messa a

disposizione di idonei presidi (mascherina chirurgica e liquidi per disinfezione mani) sia per il Medico Competente che per il personale sanitario di supporto (*vedi box successivo*).

Riattivazione della sorveglianza sanitaria e condizioni di sicurezza e profilassi da garantire (SIML)

Durante la fase di rientro e la successiva prosecuzione, la sorveglianza sanitaria deve prevedere nuovi comportamenti che dovranno essere mantenuti per un mese dopo la dichiarazione di fine epidemia (OMS) e riadottati in caso di eventuale nuova comparsa di contagi. Fra questi, rientrano i seguenti:

Organizzazione delle sessioni di visite

- Le aziende (inclusa l'Università) dovranno avere cura di evitare l'invio a visita di lavoratori con sintomi che possano essere riconducibili a Covid-19.
- L'arrivo dei lavoratori dovrà essere programmato in maniera da ottenere il necessario scaglionamento; prima dell'accesso all'ambulatorio i lavoratori dovranno praticare l'igiene delle mani ed indossare una mascherina medica.
- Negli ambulatori potranno essere presenti contemporaneamente un numero massimo di lavoratori che possa garantire distanze interpersonali di almeno due metri.
- I lavoratori dovranno comunque essere preliminarmente sottoposti ad un triage Covid-19 orientato, da parte del medico o di un operatore (in questo caso adeguatamente formato).
- Tutti i lavoratori che dovessero presentare sintomatologie sospette per Covid-19 saranno allontanati e invitati a contattare il Medico Curante.

Manovre producenti droplets o aerosol (*es., spirometria*) Saranno sempre differibili tranne casi particolari a giudizio del MC.

Visite periodiche Saranno eseguibili solo ove siano presenti i criteri igienico-organizzativi illustrati.

Sorveglianza sanitaria - Soggetti fragili

I medici competenti dell'Università convengono che la sorveglianza sanitaria costituisca un'ulteriore importante misura di prevenzione generale, utile per l'individuazione e la gestione, oltre la fase emergenziale, dei cosiddetti lavoratori "fragili" o "caratterizzati da particolari condizioni di fragilità", per la presenza di co-morbilità che determinano una maggior suscettibilità all'infezione o un rischio più elevato di complicanze. Meno generica definizione di questa condizione può essere rintracciata nella norma al momento cogente rappresentata dall'art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 "[...] *persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione* [...]".

Nei giorni scorsi, la Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) ha segnalato l'estrema difficoltà di poter garantire un'adeguata tutela per le lavoratrici e i lavoratori che si trovano in situazione di particolare fragilità, a partire da coloro che risultano affetti da patologie attuali e pregresse e/o che hanno condizioni particolari (quali ad es. i malati oncologici, gli immunodepressi, ma anche gli affetti da pneumopatie, patologie reumatologiche o gli appartenenti a categorie risultate più vulnerabili, quali le persone di età avanzata). Numerose sono le questioni rimaste indefinite in merito alla gestione di queste persone: i) la natura della "segnalazione" (mero parere, attestazione, certificazione, addirittura giudizio di idoneità) anche in relazione al fatto che finora il MC non doveva valutare la idoneità generica al lavoro; ii) le modalità di inquadramento economico della persona "fragile" che non possa ritornare al lavoro, una volta esauriti ferie e congedi e non siano applicabili altri istituti previsti dai CCNL; iii) dal 30 aprile p.v., inoltre, identiche questioni si potrebbero

presentare anche per i soggetti rientranti nelle definizioni previste all'art. 26 comma 2 del DL n. 18 del 17/03/2020.

Nel caso il lavoratore fragile non sia soggetto a sorveglianza sanitaria (sulla base della mansione svolta e dei rischi ai quali il lavoratore è esposto) e/o le sue problematiche di salute non siano conosciute dal medico competente perché non correlate all'occupazione, per il medico competente risulta difficile poter venire a conoscenza di tali condizioni, se non palesate spontaneamente dal lavoratore. Il medico competente potrà solo confrontarsi con gli attori della prevenzione aziendale, RSPP e RLS) al fine di individuare modalità alternative per favorire la tutela della persona (*smart working* o altre soluzioni).

Va ricordato, in tal senso, che il datore di lavoro non può sottoporre a visita medica il lavoratore (ai sensi dell'art.5 della L.300/70) mediante il medico competente, se non ricorrendo alla commissione medica pubblica che, pronunciandosi comunque sempre nei termini di una valutazione di idoneità, interviene su singoli casi e non sulla base di criteri che possano comprendere gruppi di lavoratori.

È opportuno precisare che quanto stabilito sul punto dall'art.3, co.1, lett. b) del DPCM dell'8 marzo u.s. e dall'art.26 del D.L. n.18 del 17 marzo u.s., non ha garantito la risoluzione del problema.

Difatti, determinando, in breve, che tutti coloro che risultano privi di certificazione emessa da "competenti autorità sanitarie" (come, invece, nei casi, ad esempio, di chi rientra nei termini stabiliti dalla L.104/92) non hanno la possibilità fattiva di farsi riconoscere il proprio stato di fragilità, tenuto conto che il medico di base non è considerato assimilabile a tali autorità competenti, ha confermato l'esistenza di grave problema di tutela per un'ampia schiera di occupati. Riconoscimento che se venisse comunque garantito, a fronte del consentire a tali occupati fragili di poter non recarsi al lavoro determinerebbe, ad oggi, un'assenza dal lavoro computabile ai fini del periodo di comporto (prevedendo un assottigliarsi dei giorni a disposizione del singolo per altre patologie delle quali potrebbe risultare affetto nel corso dell'anno, al di là del contagio).

Si ricorda che tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai sensi dell'art. 18, co.1, lett. c) vi è il tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare loro i rispettivi compiti e, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo di adibirlo, valutando le possibilità, ad altra mansione.

Indicazioni operative per la sorveglianza sanitaria in relazione all'identificazione dei soggetti "con particolari condizioni di fragilità".

Si indica di seguito un percorso decisionale condiviso, la cui attivazione non può che competere, in virtù della sua preminente posizione di garanzia, al Datore di Lavoro (DL).

Il DL, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente, invia comunicazione a tutti i lavoratori nella quale informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al MC.

Dalla metà di marzo, alla stessa casella di posta medicocompetenti@unito.it sono pervenute le segnalazioni da parte di diversi lavoratori "con particolari condizioni di fragilità".

Il MC, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DL in merito allo stato di ipersuscettibilità.

Nei casi ove il MC non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiede al lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati. Resta inteso il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (MMG) nel supportare tale percorso valutativo, ove siano nelle condizioni concrete di collaborare, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici. Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del MC.

Unicamente nel caso di rientro al lavoro, è possibile utilizzare l'istituto previsto dall'art. 41 del D.Leg. 81/08 della **visita medica su richiesta del lavoratore** che consentirebbe, in particolare nei casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria periodica, di valutare se condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o malattie che riducono le difese immunitarie, malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva) o un aumentato rischio di complicanze (malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell'apparato respiratorio, insufficienza renale, ipertensione arteriosa).

In attesa di indicazioni risolutive chiare al problema, è opportuno suggerire ai lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità "non certificata" da competente autorità, e che non siano già posti dall'Amministrazione in una condizione di sicurezza (lavoro agile), di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) **al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-19.**

Nel caso in cui riscontri una **condizione di "fragilità"**, il Medico Competente emetterà un **giudizio di idoneità condizionato al soddisfacimento di specifiche disposizioni organizzative e/o uso di specifici DPI** o rilascerà, nell'impossibilità di ottemperare a tali indicazioni, un **giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica fino al termine dell'emergenza**, con possibilità di revisione del giudizio in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e clinico.

Il Rettore adotterà provvedimenti conseguenti, verificando anzitutto se è possibile adibire il lavoratore ad altra mansione che non comporti esposizione al rischio (lavoro a distanza, lavoro in strutture non affollate), sempre rispettando i criteri stabiliti dall'art. 42 D. Lgs. 81/08 ("il datore di lavoro [...] adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"). Potrà inoltre ricorrere agli ammortizzatori sociali, al Medico di Medicina Generale per l'utilizzo dell'istituto della malattia o ad altri istituti.

Il percorso ipotizzato pare evitare il potenziale conflitto deontologico - inerente il segreto professionale - e normativo - di tutela dei dati personali - esprimendo il Lavoratore stesso consenso implicito alla comunicazione del suo stato nel momento in cui inoltra la richiesta al MC.

È superfluo aggiungere che la comunicazione del MC al DL dovrà essere essenziale, limitandosi a riferire esclusivamente nome, cognome, data di nascita di tale Lavoratore.

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le attività di informazione e formazione saranno organizzate in due interventi sequenziali: un primo intervento di informazione e formazione GENERALE rivolto a tutto il personale dipendente ed equiparato con l'obiettivo di comunicare le disposizioni delle Autorità e il complesso delle misure adottate dall'Università per la prevenzione del contagio; un secondo intervento formativo SPECIFICO rivolto al personale dipendente ed equiparato afferente alle diverse Direzioni/Dipartimenti/Centri con l'obiettivo di spiegare le procedure operative specifiche da adottare nelle diverse sedi in relazione alle attività.

1 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENERALE:

- **Destinatari:**

Tutto il personale di Ateneo dipendente ed equiparato.

- **Contenuti**

I contenuti dell'informazione e formazione generale riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2. L'obiettivo è informare, rendere consapevoli e responsabili tutti i lavoratori della necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio "ognuno protegge tutti" (colleghi di lavoro, familiari e popolazione) e fornire le opportune istruzioni per l'attuazione delle misure igienico-sanitarie e per l'utilizzo dei DPI.

I contenuti dell'informazione e formazione comprendono:

- informazioni generali sul rischio da COVID-19 (caratteristiche dell'agente biologico COVID-19, modalità di trasmissione, sintomatologia)
- informazioni atte a far comprendere la necessità d'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Ateneo. In particolare, ai sensi dell'integrazione del 24 aprile 2020 del "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020 saranno comprese le seguenti indicazioni:
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Università (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

- non poter fare ingresso o di poter permanere in Università e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- informazione e formazione sulle misure igienico-sanitarie ai sensi del DPCM 26 aprile 2020
 - informazione e formazione sull'utilizzo dei mezzi di prevenzione (mascherine e guanti): indicazioni sulla necessità e modalità di utilizzo
 - informazione sulla procedura sanitaria di sorveglianza predisposta dai medici competenti per l'accesso al lavoro e nel caso di insorgenza di casi di COVID-19
 - informazioni sulle misure organizzative, procedurali e tecniche utili per la gestione del ritorno al lavoro per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 in Ateneo (*procedure per l'accesso e la permanenza al lavoro*)

In riferimento agli argomenti specifici oggetto dell'informazione e formazione i contenuti saranno trattati utilizzando le indicazioni e le linee guida in materia di COVID-19 riportate dalle fonti istituzionali di riferimento secondo quanto riportato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell'INAIL di aprile 2020:

- Ministero della Salute
 - Istituto Superiore di Sanità (ISS)
 - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
 - Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
 - Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
- **Modalità di erogazione**

Saranno utilizzate modalità di comunicazione complementari:

- sarà reso disponibile un pacchetto di informazione e formazione sul portale dell'Università accessibile con le credenziali SCU

- sarà predisposta l'affissione di poster circa il corretto comportamento da tenere nei diversi spazi di uso comune. La comunicazione sarà collocata in modo strategico, sia in base al criterio del maggior passaggio e visibilità (*es. rischio da coronavirus, necessità di utilizzare i DPI, di misurare la temperatura, ecc.*), sia sulla base del comportamento da promuovere nello spazio deputato ad ospitarlo (*es. come lavare correttamente le mani in corrispondenza dei lavandini, ecc.*).

I destinatari saranno invitati a prendere visione del pacchetto di informazione e formazione tramite un E-mail di invito del Rettore contenente il link all'informativa.

- **Tempistiche e modalità di verifica**

Il personale dipendente ed equiparato non potrà rientrare al lavoro se non dopo aver preso visione del pacchetto di informazione e formazione. Gli elenchi dei lavoratori che avranno preso visione del pacchetto saranno riportati su un registro per le opportune verifiche autorizzative.

2 - FORMAZIONE SPECIFICA:

Il secondo intervento formativo è destinato alla comunicazione delle procedure organizzative, e tecniche specifiche che derivano dalla declinazione delle procedure generali nelle diverse strutture e sedi dell'Ateneo (Scuole, Dipartimenti, Direzioni, Centri)

- **Destinatari**

Tutto il personale di Ateneo dipendente ed equiparato afferente alle specifiche strutture e operativo nelle specifiche sedi.

- **Contenuti**

I contenuti riguarderanno le misure operative specifiche predisposte per la singola struttura dai Dirigenti/Direttori con il supporto dei RSPP di Area e dei MC, secondo quanto previsto nelle indicazioni operative predisposte nel presente documento.

- **Modalità di erogazione**

Le procedure operative specifiche da attuare nelle diverse sedi dovranno essere comunicate ai lavoratori dipendenti ed equiparati con le seguenti modalità:

- incontri formativi con modalità sincrona (da registrare e caricare sul sito del Dipartimento e delle Direzioni) organizzati dai Dirigenti/Direttori, durante i quali i RSPP di area e MC spiegheranno le procedure operative specifiche messe in atto nelle diverse sedi.

- Caricamento della documentazione con le procedure specifiche sul sito del Dipartimento, Centro o Direzione rendendola accessibile dai lavoratori dipendenti ed equiparati tramite credenziali SCU.

- **Tempistiche e modalità di verifica:**

La formazione deve essere erogata al rientro al lavoro, indicativamente entro i primi giorni dalla riapertura della sede specifica.

Per verificare la partecipazione alla formazione dovrà essere predisposto un registro delle presenze dei lavoratori agli incontri formativi in videoconferenza sincrona. Tutti i lavoratori che rientreranno al lavoro dovranno aver completato la formazione specifica nei primi giorni dopo il primo accesso. La partecipazione alla formazione da parte dei lavoratori dovrà essere verificata da parte dei Direttori/Dirigenti. Direttori/Dirigenti saranno coadiuvati nell'organizzazione e gestione della formazione dagli uffici competenti (UP Formazione e Formazione, Igiene e Sicurezza)

(allegato 1)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE

c/o Sezione di Medicina del Lavoro – C.T.O.
Via Zuretti 29 – 10126 Torino - Tel. 011/6933500 Fax. 011/6963662

QUESTIONARIO PRELIMINARE AL RIENTRO IN SERVIZIO

Nome/cognome dipendente/equiparato

1. Hai comunicato di avere patologie croniche o multimorbilità o stati di immunosoppressione congenita o acquisita ?

SI	NO
----	----

2. Hai comunicato di essere in stato di gravidanza o in allattamento?

SI	NO
----	----

3. Sei rientrato dall'estero negli ultimi 14 giorni?

SI	NO
----	----

4 Sei stato posto dal sistema sanitario nazionale (medico di base, ASL) in isolamento fiduciario domiciliare, quarantena, malattia o ricoverato come sospetto, possibile o confermato caso Covid-19 o come contatto stretto di caso Covid-19?

SI	NO
----	----

5. Nelle ultime 3 settimane hai presentato almeno uno dei seguenti sintomi?

SI	NO
----	----

Febbre ≥ 37.5 °C Tosse Dispnea (difficoltà respiratoria) Rinorrea (perdita copiosa di muco dal naso)
Congiuntivite Mal di gola Riduzione/scomparsa di gusto e/o olfatto Dolori muscolari

ESITO DEL QUESTIONARIO

In base ai dati acquisiti la ripresa dell'attività lavorativa nella propria sede di lavoro è:

	CONSENTITA
	NON CONSENTITA: <i>necessario programmare colloquio valutativo con il Medico Competente</i>

Ti informiamo che

- la ripresa non consentita deriva da una risposta positiva ad almeno una delle domande.
- qualora tu non risponda ad una o più domande non potrai rientrare al lavoro e dovrai giustificare l'assenza secondo le procedure vigenti
- qualora una delle 5 condizioni indicate dalle domande si presenti dopo la compilazione del questionario non devi accedere ai locali di lavoro comunicandolo al tuo responsabile e dovrai ricompilare il questionario

In caso di ripresa non consentita:

- non devi rientrare nei luoghi di lavoro,
- sei posto temporaneamente in astensione dal lavoro (salvo lavoro flessibile da casa) fino all'esito del contatto da parte del medico competente per il quale ti preghiamo di indicare un numero di telefono..... ed un indirizzo email (qualora tu non acceda alla posta istituzionale).....
- qualora tu non abbia già contattato il tuo medico curante ti invitiamo a farlo per avere informazioni ed indicazioni

NOTE del Medico Competente

(allegato 2)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

SERVIZIO DEL MEDICO COMPETENTE

c/o Sezione di Medicina del Lavoro – C.T.O.

Via Zuretti 29 – 10126 Torino - Tel. 011/6933500 Fax. 011/6963662

Questionario per i lavoratori assenti dal lavoro per contatto con soggetti Covid-19+

o per infezione accertata, in occasione del rientro al lavoro

Dipendente
Nato il Telefono
Sede di lavoro Direttore
Contatto con soggetto COVID-19+ il
Segnalato ai medici competenti? SI in data NO
Assente dal al per il seguente motivo:
- Sindrome influenzale
- Sindrome influenzale COVID-19 compatibile
- **Infezione accertata da COVID-19**, isolamento dal al

Sintomi riferiti durante il periodo di malattia:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Febbre | <input type="radio"/> Mialgie/astenia |
| <input type="radio"/> Tosse | <input type="radio"/> Faringodinia |
| <input type="radio"/> Dispnea | <input type="radio"/> Iposmia/anosmia |
| <input type="radio"/> Rinorrea | <input type="radio"/> Ageusia |
| <input type="radio"/> Congiuntivite | <input type="radio"/> Diarrea |
| <input type="radio"/> Altro | <input type="radio"/> Nessun sintomo |

- Quarantena dal sciolta il per
- Isolamento fiduciario dal al per
- In malattia dal per
- Eventuali componenti del nucleo familiare sintomatici durante l'isolamento domiciliare:

Tipo di parentela	Sintomi	Periodo di insorgenza	Data positività tampone (se eseguito)
-------------------	---------	-----------------------	--

Alla data odierna sono presenti alcuni di questi sintomi:

- Febbre
- Tosse
- Dispnea
- Rinorrea
- Congiuntivite
- Altro _____
- Mialgie/astenia
- Faringodinia
- Iposmia/anosmia
- Ageusia
- Diarrea
- Nessun sintomo

Data di scomparsa degli eventuali sintomi:

Il lavoratore dispone di:

- Certificato di avvenuta guarigione
- Esito negativo tampone faringeo (tampone deleseguito in)
- Esito positivo tampone faringeo (tampone deleseguito in)

Data e luogo

Firma del Lavoratore

.....

**In base ai dati acquisiti ed alla valutazione anamnestica del lavoratore,
la ripresa dell'attività lavorativa è:**

CONSENTITA	NON CONSENTITA
-------------------	-----------------------

L'esecuzione di tampone orofaringeo per la ricerca del COVID-19 è:

NECESSARIA	NON NECESSARIA
-------------------	-----------------------

Data esecuzione tampone

Data e luogo

Firma del Medico Competente

.....

NOTE del Medico Competente
